

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante ad un ex dipendente a tempo determinato della Comunità delle Regole in qualità di Segretario (funzionario amministrativo, categoria D base).

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MARZO** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante ad un ex dipendente a tempo determinato della Comunità delle Regole in qualità di Segretario (funzionario amministrativo, categoria D base).

Il dott. Alberto de Stanchina ha prestato servizio presso la Comunità delle Regole con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Segretario (funzionario amministrativo categoria D base) dal 14.04.2014 al 31.12.2015 (deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 55 dd 09.04.2015, di assunzione dal 14.04.2014 al 31.12.2014, e successiva n. 245 dd 31.12.2014, di proroga dal 01.01.2015 al 31.12.2015).

Il DPGR 18.02.1998 n. 1/L dispone che, dalla data di entrata in vigore della LP 03.02.1997 n. 2 (ovvero dal 12.02.1997), per tutte le cessazioni dal servizio è attribuito il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto all'art. 9 della medesima LP 03.02.1997 n. 2 e nelle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione.

All'art. 198 del Regolamento Organico del Personale Dipendente in vigore è previsto che al personale che cessa dal servizio per qualsiasi causa è concessa un'indennità premio di fine servizio o il trattamento di fine rapporto come disciplinato dal DPGR 28.04.1995 n. 11/L modificato ed integrato con DPGR 20.02.1997 n. 4/L e DPGR 18.02.1998 n. 1/L.

L'art. 9 della LP 2/1997 prevede che l'indennità premio di fine servizio di cui al previgente DPGR 28.04.1995 n. 11/L, è calcolata alla data del 01.01.1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 Cod. Civ.; inoltre, prevede che dal trattamento di fine rapporto è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto di competenza del relativo istituto di previdenza per i medesimi servizi e periodi utili.

All'art. 2120 Cod. Civ. è previsto che l'ammontare delle retribuzioni annuali corrisposte al dipendente (al netto di indennità di missioni, rimborsi spese, compensi in natura, retribuzione sostitutiva di ferie non godute e assegno per il nucleo familiare) venga diviso per 13,5 al fine di calcolare l'accantonamento annuale che deve essere altresì rivalutato annualmente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'allegato al CCPL 20.10.2003 - E/9 parte A, il TFR a carico dell'ente va corrisposto all'interessato entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

Il comma 3 dell'art. 5 della LP 31.01.2000 n. 1 ha previsto l'esclusione, nei confronti dei dipendenti della Provincia, dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di passaggio dal regime dell'indennità premio servizio a quello di trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare. Per quanto riguarda il personale dei Comuni e, per analogia, della Comunità delle Regole la suddetta disposizione deve ritenersi automaticamente applicabile in forza di quanto previsto dal D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L.

L'INPDAP – Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma, con propria nota prot. n. 846 dd 04.09.2001, inviata al Presidente della Giunta Provinciale, ha confermato l'esclusione dell'applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal TFR al TFS.

Inoltre, con nota n. 2582/u di data 12.08.2010 ad oggetto "Disciplina del trattamento di fine rapporto/servizio in provincia di Trento - Legge provinciale n. 2/1996" l'I.N.P.D.A.P. ha individuato la competenza a liquidare il TFR secondo la disciplina in parola ossia direttamente ai lavoratori per la quota TFR in capo alle amministrazioni datori di lavoro mentre la quota a carico dell'ente previdenziale (per i rapporti di lavoro superiore all'anno) deve essere liquidata alle amministrazioni che, a loro volta, la devono versare ai lavoratori. A tal fine le amministrazioni devono farsi rilasciare dai lavoratori interessati un'apposita procura speciale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della LP 2/1997, non si rilevano circostanze particolari per le quali la Comunità delle Regole debba anticipare al dipendente la quota del TFR/TFS a carico dell'INPS.

Infine, con la circolare n. 17 dd 08.10.2010 l'INPDAP ha illustrato le nuove modalità di calcolo del trattamento di fine servizio a decorrere dal 01.01.2011, a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 12 del DL n. 78 dd 31.05.2010 convertito, con modificazioni, con la Legge n. 122/2010.

Per effetto del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ("decreto salva Italia"), convertito con modifiche con la legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP e l'ENPALS sono confluiti nell'INPS.

Con circolare n. 73 del 05.06.2014 l'INPS ha precisato i nuovi termini di pagamento del TFR/TFS per i dipendenti pubblici, da cui risulta che nel presente caso trova applicazione il termine di dodici mesi di blocco per la liquidazione dalla cessazione dal servizio a tempo determinato.

Nel prospetto di calcolo predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che si occupa dell'elaborazione degli stipendi per la Comunità delle Regole, depositato agli atti, è evidenziato che gli emolumenti percepiti e l'accantonamento TFR maturato e rivalutato spettante al dott. de Stanchina per il periodo lavorato dal 14.04.2014 al 31.12.2015 sono pari a complessivi € 4.126,70 così suddivisi:

- € 3.570,76 a carico dell'INPS;
- € 555,94 a carico della Comunità delle Regole.

Il dott. de Stanchina ha comunicato verbalmente di non aver ripreso servizio presso un'altra pubblica amministrazione dopo la data di cessazione dalla Comunità delle Regole ed ha sottoscritto la procura speciale irrevocabile per la concessione del TFR, finalizzata a riscuotere la quota a carico dell'INPS (prot. n. 659 dd 11.03.2016).

Si ritiene opportuno delegare all'Ufficio Ragioneria della Comunità delle Regole l'espletamento di tutte le pratiche per l'inoltro all'INPS della documentazione necessaria al fine del versamento della relativa quota presso la tesoreria della Comunità delle Regole, per la verifica degli importi e per la liquidazione di quanto dovuto all'ex dipendente.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- visto il CCPL dd 20.10.2003 del comparto autonomie locali dell'area non dirigenziale, che continua a trovare applicazione per quanto non modificato dai successivi accordi così come disposto dall'art. 2 comma 2 dell'accordo sottoscritto in data 22.09.2008 e richiamato in particolare l'art. 138 secondo il quale il TFR, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'allegato E/9;
- visto l'allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 - come modificato dall'art. 8 dell'Accordo dd 09.08.2005, dall'art. 27 dell'Accordo dd 20.04.2007 e dall'art. 44 dell'Accordo dd 22.09.2008 - che regola il trattamento di fine rapporto, le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare;
- visto l'art. 2120 Cod. Civ.;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la liquidazione di quanto dovuto all'ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;

- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Alberto de Stanchina, dipendente a tempo determinato della Comunità delle Regole dal 14.04.2014 al 31.12.2015 in qualità di Segretario (funzionario amministrativo, categoria D base), la quota del trattamento di fine rapporto a carico dell'Amministrazione per € 555,94 nonché quella a carico dell'INPS per € 3.570,76, fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale, come risultante dal prospetto predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, agli atti e che si approva;
2. di impegnare e liquidare a favore del dott. de Stanchina € 555,94 al capitolo di spesa 1310 e € 3.570,76 al capitolo 4800 (partite di giro) del bilancio di previsione 2016, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, importi da assoggettare agli oneri e alle ritenute di legge, fatte salve eventuali rettifiche da parte dell'ente previdenziale;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria dell'espletamento di tutte le pratiche per l'inoltro all'INPS della documentazione necessaria al fine del versamento della relativa quota presso la tesoreria della Comunità delle Regole, per la verifica degli importi e per la liquidazione di quanto dovuto all'ex dipendente, specificando che l'importo a carico dell'ente previdenziale sarà accertato ed impegnato, quale partita di giro, agli appositi capitoli del bilancio di previsione;
4. di dare atto che, in caso di liquidazione di ulteriori competenze spettanti all'ex dipendente rientranti nella base di calcolo del TFR, si dovrà provvedere alla rideterminazione di quanto corrisposto per importi dovuti superiori a € 20,00 lordi;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la liquidazione di quanto dovuto all'ex dipendente entro i termini contrattuali e di legge;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **22/03/2016** per rimanervi fino al giorno **01/04/2016**.


IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **02/04/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe